



Trento, 22 novembre 2010

PF/lb

CIRCOLARE N. 31/2010

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

e p.c. Spett.le
Servizio Autonomie Locali
della Provincia Autonoma di Trento
via Romagnosi 11a
38122 TRENTO

OGGETTO: assoggettamento ad ICI dei fabbricati delle Cooperative Agricole in seguito alle sentenze della Corte di Cassazione, Sezione V Tributaria, del 22 giugno 2010 nn. 14970 e seguenti. Adempimenti successivi alla pubblicazione delle sentenze

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da diversi Comuni in merito alla complessa fattispecie in oggetto, si ritiene opportuno fornire il seguente approfondimento elaborato in seno al *Tavolo tecnico tributi e tariffe* dello scrivente.

Come noto, in data 22 giugno 2010 la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha emesso una serie di sentenze (dalla n. 14970 alla n. 15042, tutte identiche) che hanno definito il contenzioso promosso dalle Cooperative Agricole trentine a partire dal 2004 in materia di esenzione ICI dei fabbricati di loro proprietà.

Le sentenze hanno disposto l'accoglimento dei ricorsi "*per evidente fondatezza*"; in realtà, con l'accoglimento dei ricorsi, la Corte di Cassazione non ha definito le singole controversie in via definitiva, ma si è limitata ad enunciare il principio di diritto *in subiecta materia*, che dovrà essere applicato dalla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento per stabilire se l'ICI sia o meno dovuta nelle annualità contestate.

Il principio di diritto enunciato, che riprende il più recente orientamento delle Sezioni Unite in materia (v. in particolare Cass. civ. Sez. Unite, 21 agosto 2009, n. 18568), è il seguente: "*in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale (A/6 o D/10) al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.*"



Consorzio dei Comuni Trentini

Per i fabbricati non iscritti in catasto l'assoggettamento all'imposta è condizionato all'accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l'onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci'.

La sintesi del principio enunciato dalla Cassazione, adattato al caso specifico delle Cooperative Agricole, è il seguente:

- l'assoggettamento ad ICI dei fabbricati rurali delle Cooperative Agricole discende esclusivamente dall'attribuzione ai fabbricati stessi delle categorie catastali agricole A/6 o D/10;
- se l'immobile non è iscritto in catasto, la Commissione Tributaria può accertare, sulla base degli elementi forniti dal ricorrente, la sussistenza o meno dei requisiti di ruralità dell'immobile;
- se la categoria catastale A/6 o D/10 non corrisponde all'effettivo uso agricolo, il Comune può impugnare l'attribuzione effettuata, chiedendo l'accertamento della categoria effettiva;
- anche la Cooperativa Agricola può impugnare dinanzi al Giudice Tributario l'eventuale attribuzione di una categoria catastale non agricola, fornendo la prova della sussistenza dei requisiti di ruralità;
- il Giudice Tributario, può riconoscere la sussistenza o meno dei requisiti di ruralità anche agli immobili delle Cooperative Agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci: tali elementi, secondo la Cassazione, non fanno venir meno i requisiti di ruralità, ancorché siffatta attività possa qualificarsi viepiù come "commerciale" o "industriale".

La Corte di Cassazione, nelle sentenze in commento, non ha operato la valutazione della ruralità dei fabbricati, né ha verificato l'avvenuta attribuzione di una specifica categoria catastale, poiché non rientra nei suoi poteri. La Cassazione, correttamente, si è limitata ad enunciare il sopra richiamato principio di diritto, ed ha rinviato alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento l'accertamento dei requisiti di ruralità e, dunque, la pronuncia sull'eventualità del rimborso.

Nello specifico, le sentenze in commento concludono affermando che *"il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata (cioè annullata) con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, spettando al Giudice del rinvio accertare quale sia la situazione dei fabbricati in questione per le conseguenti decisioni in ordine all'applicabilità o meno dell'esenzione secondo il principio di diritto dapprima affermato"*.

La Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento dovrà quindi verificare quale fosse la categoria catastale attribuita ai fabbricati delle Cooperative Agricole negli anni in contestazione (dal 2000 al 2004).

Da una verifica effettuata dal *Tavolo tributi e tariffe* è emerso che gli immobili in questione erano pressoché tutti accatastati in D/1, D/7 o D/8. Quindi tutti gli immobili erano soggetti ad ICI secondo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte. Solo a partire dal 2010 è stata operata una modifica della categoria catastale, con attribuzione del D/10, ma non con effetto retroattivo.

Il rimborso è stato dunque correttamente negato dai Comuni trentini, e la Commissione



Tributaria di Secondo Grado di Trento non potrà che prenderne atto, confermando il rigetto del ricorso già a suo tempo disposto.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali del giudizio di rinvio dinanzi alla Commissione Tributaria di Secondo Grado, si segnala, anche a chiarimento dei diversi quesiti recentemente pervenuti, che lo stesso può essere introdotto attraverso un apposito "atto di riassunzione" che deve essere notificato *"alle parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza"* ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 546/1992.

La riassunzione della causa dinanzi alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento potrà dunque avvenire, a cura delle Cooperative Agricole, mediante atto di riassunzione da notificarsi direttamente ad ogni singolo Comune **entro il 22 settembre 2011**, in quanto, oltre all'anno previsto dall'articolo precitato vanno aggiunti i periodi di sospensione feriale dei termini giudiziari, decorrenti dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.

In caso di riassunzione, i Comuni dovranno costituirsi *ex novo* in giudizio, attribuendo un nuovo mandato defensionale.

Sino alla introduzione del Giudizio di riassunzione, nessuna attività specifica dovrà essere posta in essere dai Comuni, che dovranno tuttavia verificare l'avvenuto pagamento dell'ICI dei fabbricati rurali comunque accatastati in D/1, D/7 o D/8.

Qualora dalla precitata verifica si riscontrasse il mancato pagamento, ogni singolo Ente dovrà valutare se emanare i relativi avvisi di accertamento tenuto conto, nelle more degli approfondimenti giuridici ancora in corso, sia dei termini di prescrizione che delle risorse accantonate prudenzialmente a titolo di trasferimento compensativo nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale.


Da ultimo si segnala che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, nell'ipotesi in cui non vi sia stata riassunzione nel termine del 22 settembre 2011, **il giudizio si estingue** dal principio, come se non fosse mai stato introdotto sin dal primo grado.

IL TAVOLO TECNICO TRIBUTI E TARIFFE

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi



Il Presidente
dott. Marino Simoni

